

COMUNE DI MOLOCHIO

STATUTO

Delibera n. 15 del 21.04.2005.

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1

Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Molochio è ente autonomo. Rappresenta la comunità molochiese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esercita, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, le funzioni di autogoverno della comunità.
3. Promuove lo sviluppo culturale, civile ed economico della comunità cittadina.
4. Il comune di Molochio è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.
5. Il comune di Molochio ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa; nonché ha autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dello Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

Articolo 2

Finalità

1. Il comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo, di età o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei singoli e delle famiglie, nonché, anche attraverso azioni positive, di pari opportunità fra uomini e donne,

promovendo gli atti necessari alla loro affermazione.

2. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini al processo di unione politica dell'Europa per il perseguimento di ideali di pace, di pacifica convivenza, di solidarietà e di integrazione economica, promovendo altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

3. Il Comune ripudia ogni forma di crimine, ed esercita tutte le azioni di formazione culturale e di supporto allo sviluppo di una coscienza sana e civile. Si impegna a respingere ogni forma di criminalità mafiosa, sotto qualsiasi aspetto questa si manifesti: omertà, connivenza ed emulazione. Si impegna altresì a sostenere tutte le iniziative sociali che hanno come elemento propulsore la condanna della mafia ed il rispetto dell'altro e che vedono impegnati soprattutto le giovani generazioni e le istituzioni scolastiche.

4. Il Comune difende l'ambiente da ogni forma di inquinamento, ne persegue e ne difende la qualità armonizzandola con le necessità di sviluppo della comunità.

5. Il Comune persegue ogni azione utile alla creazione, difesa e tutela del lavoro quale strumento di crescita della collettività.

6. Il Comune valorizza e sostiene le attività di collegamento con i propri cittadini emigrati al fine di mantenere e potenziare il legame con la loro terra di origine.

7. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- Dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Molochio; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- Valorizzazione promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscano la crescita delle persone:

- Tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesistiche, storielle, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- Valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità; promovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- Sostegno alla realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- Tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli; anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- Rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura e della tolleranza;
- Sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela delle attività delle persone disagiate e svantaggiate;
- Riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Articolo 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali dalla n.1 alla n. 25 e confina con i territori dei Comuni di Ciminà, Cittanova, Oppido Mamertina, Plati, Taurianova, Terranova S.M. e Varapodio.

A Nord è delineato dal torrente Razza;

A Sud-Ovest dal torrente Acquafredda;

Ad Est dal crinale del piano dello Stempato.

La sede del Comune è il Palazzo comunale, ubicato in Via XXIV Maggio, n° 37, del centro abitato.

2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono solitamente nella sede comunale; esse però possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Articolo 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli attualmente in uso, concessi dal Presidente

della Repubblica con decreto dell'1.10.1983 e trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico il 6.2.1984, registrato alla Corte dei

Conti il 20.2.1983 registrato n. presidenza Fog.324, e di seguito descritti:

STEMMA: d'argento alla pila dell'acqua benedetta di marmo verde, sostenente un uccellino al naturale, addestrata dalla

Beata Vergine Maria in piedi, vestita di azzurro, ammantata di rosso, coronata d'oro, tenente fra le braccia il Divino Infante

di carnagione, coronato d'oro, messo in sbarra, e sinistrata da San Giovanni Battista fanciullo, con le chiome bionde, vestito

di una tunica bianca, scalzo, tenente con la mano destra una sottile ed alta Croce, in nero ornamenti esteriori del Comune.

GONFALONE: drappo partito di rosso e di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma descritto

con la iscrizione centrata in argento: COMUNE DI MOLOCHIO.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati.

L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale.

Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.

Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario renderà difficile la partecipazione

dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove

sussista un pubblico interesse.

Articolo 5

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Reggio Calabria con la Regione Calabria, la Comunità Montana territorialmente competente e l'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte.
3. Il Comune, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, rappresenta la comunità di Molochio nei rapporti con lo Stato, gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e nei confronti della comunità internazionale.

Articolo 6

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, l'ente adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Articolo 7

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica Istruzione, assistenza ai giovani ed. agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 8

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Spettano agli organi del Comune la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna prevedendo, se opportuno, la presenza di entrambi i sessi negli organi e negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Articolo 9

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità, in tal caso è sostituito in via

temporanea dal componente del Consiglio nominato dal Presidente, di norma il più anziano di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo IO

11 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è organo collegiale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, esprime ed esercita la

rappresentanza diretta della comunità dalla quale è eletto.

2. Il Consiglio comunale ha competenza su tutti gli atti fondamentali indicati dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

4. L'elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

5. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.

6. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.

7. Almeno una volta all'anno il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

8. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Articolo 11

Sessioni e convocazione

1. Il consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno sei membri, senza computare il Sindaco.
2. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
3. Ai fini delle convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere una seconda convocazione, da tenersi almeno tre giorni dopo la prima.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. la documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso delle sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

8. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze diverse.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. Su richiesta del presidente possono partecipare, alle sedute del Consiglio, i responsabili dei servizi, per relazionare su pratiche di competenza o esprimere pareri tecnico-giuridici sui quesiti posti dagli assessori e dai consiglieri, il Presidente può tuttavia far intervenire consulenti o esperti esterni sugli argomenti trattati dal Consiglio.

Articolo 12

Sedute aperte, audizioni

1. Possono essere convocate sedute consiliari aperte alla partecipazione di Enti, Associazioni, Aziende, Organizzazioni interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno; in tal caso i relativi rappresentanti hanno diritto di prendere la parola.

2. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del Consiglio, aperta alla partecipazione del pubblico, anche fuori dalla sede comunale.

3. Il Consiglio può disporre audizioni conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'ente.

Articolo 13

Funzionamento del consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. Tuttavia il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare il Consiglio, entro venti giorni, quando ne facciano richiesta un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Le funzioni vicarie del Presidente del consiglio sono esercitate dal Sindaco o in sua assenza dal consigliere

anziano.

4. Il presidente del Consiglio comunale deve assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Fatte salve le disposizioni del presente Statuto l'attività di funzionamento del Consiglio è disciplinata dal regolamento.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno.

7. La elezione avviene in forma palese. Per le prime due votazione è richiesto il quorum dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Dalla terza votazione in poi è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri comunali.

8. Al Presidente del Consiglio compete una indennità pari a quella prevista per gli assessori.

*** Il presente art. è stato modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 21.04.2005.**

Articolo 14

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, computando, a tale scopo, i voti di preferenza individuali sommati ai voti riportati dalla lista in cui era candidato.

3. I consiglieri comunali che non intervengono per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Il presidente del Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualsiasi consigliere o cittadino, contesta la circostanza al consigliere, con comunicazione scritta, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella

segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

Articolo 15

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni. Il Sindaco o gli assessori delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni ed ogni altra istanza presentata dai consiglieri.
2. Le modalità di presentazione e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento del proprio mandato e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 16

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione. Commissioni permanenti, temporanee o speciali, di indagine sull'attività dell'amministrazione e di studio.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate da apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Nelle commissioni dovrà essere garantita, con criterio proporzionale, la presenza delle minoranze.
5. Spetta alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Articolo 17

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del Consiglio comunale, e ne danno comunicazione al Sindaco unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due consiglieri.
3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina altresì il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo.
4. I consiglieri comunali che non aderiscono a nessun gruppo consiliare confluiscono nel gruppo misto.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 18

Funzioni e competenze

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a cinque, comprendendo in tale numero l'assessore con delega di Vice Sindaco.
3. Il Sindaco nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, normalmente scegliendoli tra i consiglieri, tuttavia, può

nominare assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

4. Il numero degli assessori esterni non può essere superiore ad un terzo (arrotondato per eccesso) dei componenti della Giunta.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.

6. I componenti la Giunta delegati e competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

7. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

9. La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate in sedute segrete.

10. Il funzionamento della Giunta è disciplinato dal regolamento.

Articolo 19

Competenze della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei Servizi.

Inoltre:

- a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
2. Nella sua attività la Giunta può avvalersi delle commissioni consiliari.
 3. La Giunta rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.

Articolo 20

Responsabilità

1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

CAPO IV

IL SINDACO

Articolo 21

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, e lo rappresenta anche in giudizio. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo.
4. Nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
6. Presenta al Consiglio, sentita la Giunta, una relazione sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato di cui all'art. 10 comma 5 del presente Statuto.
7. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.

Articolo 22

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri, in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge. sentito il Consiglio comunale;
 - c) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - d) emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza;
 - e) nomina il segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

Articolo 23

Attribuzioni di vigilanza

1. 11 Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. 11 Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti all'ente, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 24

Vicesindaco

1. Il Sindaco all'atto della nomina della Giunta, nomina il vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

*** Il presente articolo è stato modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 21/04/2005**

Articolo 25

Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanza per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

Articolo 26

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (calcolati per eccesso) dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 27

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorso venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

4. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 28

La partecipazione popolare

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti e i cittadini.
2. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
3. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.

Articolo 29

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale.
3. Per ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in presso la Segreteria del Comune copia dello statuto comunicando la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.

Articolo 30

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale.

Articolo 31

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà collaborare a programmi, progetti, strategie, studi curati e proposti dal Comune.

Articolo 32

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal sindaco all'esame istruttorio della Commissione permanente competente ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse,

motivata decisione la quale deve

essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, o una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERNDUM

Articolo 33

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a dare informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Articolo 34

Referendum consultivo

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1/4 degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum, il Consiglio è tenuto a provvedere, salvo i casi di improponibilità di cui al successivo comma 4°. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;

b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

e) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni, piano regolatore o programma di

fabbricazione, regolamento edilizio e progetti per le opere pubbliche;

d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

e) designazione e nomine dei rappresentanti;

f) regolamenti del Comune;

g) costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata.

5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o

di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal

regolamento.

6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di

comunicazione più idonei affinché tutta la

cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum,

delibera gli atti d'indirizzo per

l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva

competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali e

comunali.

9. Non si dà luogo alla consultazione referendaria se almeno trenta giorni prima della data

fissata per la stessa, l'organo

competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.

10. Il referendum è ritenuto valido se ad esso abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto.

11. Un medesimo quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi la consultazione.

CAPO III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 35

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 15 giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l'obbligo di valutare, ove pertinenti.

3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

4. Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

CAPO IV

L'AZIONE POPOLARE

Articolo 36

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, civili e penali nel caso che la Giunta comunale non si

attivi per la difesa di un
interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPOV

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Articolo 37

Diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'ente è in possesso; il regolamento stabilisce le forme di partecipazione degli interessati al provvedimento, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessario per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

CAPO VI

IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 38

Istituzione e ruolo

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzione con altri comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei membri assegnati
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.
4. Il difensore civico rimane in carica fino alla durata del consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore, salvo i casi di revoca, decadenza o dimissioni, in tali casi provvede il Consiglio comunale.
5. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i dipendenti del Comune, gli amministratori di enti. istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - e) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
 - d) i parenti del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, fino al IV° grado.

Articolo 39

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Può, inoltre, essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio.

Articolo 40

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza

del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei cittadini.

2. Il difensore civico può intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata

violata la legge, lo statuto, o i regolamenti.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e

indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere

disponibile al pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

6. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 127 del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 41

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale,

unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione

comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuno.
6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tale fine deve essere preventivamente informato della data di dette riunioni.

Articolo 42

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di febbraio, una relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al comma precedente può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio comunale.

Articolo 43

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Articolo 44

Principi generali dell'organizzazione

1. La gestione del Comune si attua in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità, buon andamento dell'azione amministrativa nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.
2. Per il personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Articolo 45

Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente, secondo le norme del Regolamento degli uffici e dei servizi, è articolata in Settori.
2. I Settori possono essere articolati in servizi ed eventualmente in unità operative.
3. I responsabili di Settore o di servizio, nominati dal Sindaco, provvedono ad esercitare le competenze gestionali loro assegnate.
4. La Giunta disciplina con il Regolamento la dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e le attribuzioni e le responsabilità di

ciascuna struttura organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio, sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, in modo che gli uffici adeguino costantemente la propria attività con criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità della gestione delle risorse affidate ai responsabili, in coerenza con gli obiettivi assegnati.

5. Il regolamento deve prevedere idonee azioni atte a mantenere la continuità dei servizi in caso di assenze superiori a 20 giorni dei dipendenti. Per tale circostanza in via prioritaria, la sostituzione deve avvenire con altro dipendente con lo stesso livello economico e categoria, nel caso ciò non fosse possibile la sostituzione viene affidata al segretario comunale.

Articolo 46

Il Regolamento sull'ordinamento dei Settori e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, e i reciproci rapporti tra Servizi e servizi.
2. La potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo, conto di quanto demandato dalla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:
 - a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
 - b) organi, servizi, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
 - e) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
 - e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
 - f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

Articolo 47

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie e posizioni economiche, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse della comunità.
2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

CAPO II

IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 48

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un segretario comunale, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo.
2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi comunali alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, dei responsabili di area e dei servizi e ne coordina l'attività.

5. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

6. Svolge inoltre tutte le funzioni assegnate dalla legge che disciplina altresì, la nomina e la revoca.

Articolo 49

Il Vicesegretario

1. E' istituita la figura del vicesegretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie o ausiliario del segretario comunale, da assolvere unicamente nei casi di vacanza, assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

2. Tale figura professionale, almeno di Categoria D3, verrà associata a quella di "Responsabile del Settore Affari Generali"

e, potrà essere assegnata solo in presenza di adeguata professionalità con titolo di studio non inferiore alla Laurea così come prevista per il ruolo di Segretario comunale.

CAPO III

PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 50

Direttore generale

1. Il Comune può stipulare apposita convenzione per la nomina del Direttore generale previa stipula di convenzione tra

comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore generale, quando non siano state stipulate convenzioni con altri enti, al Segretario comunale.

Articolo 51

Collaborazione esterna

1. In caso di carenza di professionalità specifiche presenti all'interno dell'ente il Sindaco può stipulare contratti a tempo

determinato di Responsabilità (dei servizi e/o degli uffici) a persone esterne scelte tra professionisti di comprovata esperienza.

Tali contratti sono stipulati in misura non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente e non possono avere

durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti

collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della

Giunta, da una indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione

professionale e culturale, nonché in

considerazione della temporaneità del rapporto.

2. Il Regolamento sull'ordinamento dei Settori e dei servizi potrà prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette

dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla

legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi in situazioni

strutturalmente deficitarie, da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato.

Articolo 52

Incarichi di Responsabilità (di Settori e/o servizi) ed alte specializzazioni

1. In caso di vacanza di posti in organico, per figure di alta specializzazione e per posti di Responsabili dei Servizi e/o degli

uffici, gli stessi potranno essere coperti con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, con deliberazione motivata

con contratto di tipo privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di

personale di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

3. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal T.U.E.L., la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

AZIENDE COMUNALI

Articolo 53

Principi generali

1. Il Comune, nell'interesse della comunità, provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto produzione di beni e attività aventi scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle forme indicate dalla legge.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Articolo 54

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare gli atti costitutivi di aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia gestionale ed imprenditoriale;

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto approvato dal Consiglio comunale contestualmente all'atto della sua costituzione.
3. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Tali organi sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione e professionalità per studi compiuti.
5. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;
6. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni delle aziende speciali.
7. Il Consiglio comunale nomina un apposito organo di revisione per l'azienda speciale, il Consiglio determina altresì, gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione dell'azienda.
8. Gli amministratori dell'azienda possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge o per documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.

Articolo 55

Trasformazione delle aziende

1. Il Comune può con atto unilaterale trasformare le aziende speciali costituite in società per azioni.
2. La deliberazione può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione.
3. Dall'avvenuta trasformazione, delle aziende costituite in società per azioni, il Comune può restare azionista unico per un periodo massimo di due anni dalla trasformazione.
4. La delibera di trasformazione tiene conto di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società nonché, di tutte quelle disposizioni previste dal D.Lgs 267/2000 in materia di tariffe dei servizi, regime del

trasferimento dei beni e società di trasformazione urbana.

5. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO-CONTABILE

CAPO I

AUTONOMIA FINANZIARIA

Articolo 56

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue capacità contributive.

Articolo 57

Regolamento di contabilità

1. Con il Regolamento di contabilità il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla legge, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità molochiese, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario contabile.

2. Il Regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni vigenti.

Articolo 58

Servizio economico-finanziario

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione del servizio finanziario a cui è affidata il coordinamento e la gestione finanziaria.

2. Il regolamento deve prevedere norme che regolino la figura dell'economo comunale in modo che venga distinto chi effettua la spesa da chi la verifica. Vanno inoltre previste norme regolamentari per garantire la massima trasparenza, correttezza e regolarità nell'applicazione dei tributi.

3. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.

Articolo 59

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto secondo i principi dell'universalità, dell'integrità, della annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.

2. Il bilancio altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare per ogni utile indicazione.

CAPO II

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 60

La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale;
2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente il revisore dei conti e procede all'adozione del provvedimento ove questo esprima parere favorevole;
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per gli immobili e dalla Giunta comunale per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente;
5. I beni demaniali ed il patrimonio disponibile possono essere concessi in uso, privilegiando l'associazionismo cooperativistico giovanile, con deliberazione consiliare, previo pagamento di un canone fissato nella delibera di concessione
6. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, fitti, lasciti, donazioni devono essere impiegati prioritariamente nella

manutenzione e nel miglioramento dei beni Comunali e l'eventuale residuo nella estinzione di passività onerosi.

CAPO III

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Articolo 61

Il revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, il Revisore dei conti, prescelto in conformità alle disposizioni di legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico o quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato;
3. Il revisore collabora con il consiglio Comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione;
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ;
5. Il revisore dei conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al consiglio Comunale;
6. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo. Nella relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Inoltre esprime parere sulle proposte di bilancio di previsione e sui documenti allegati, sulle variazioni di bilancio;

7. Il revisore ha diritto ad un compenso entro i limiti stabiliti dalla legge. Tale compenso sarà determinato contestualmente alla nomina. In caso di variazioni, nel corso del triennio di nomina, dei limiti massimi stabiliti dalla legge, il Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri può rideterminarlo.
8. Non può essere eletto revisore colui che, quale amministratore, è stato riconosciuto, anche in primo grado, dalla Corte dei Conti, responsabile del dissesto finanziario dell'ente.
9. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili dei servizi e degli uffici.

Articolo 62

Il controllo della gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche l'imparzialità del buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal Regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è diretto a verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Articolo 63

Collaborazione fra enti

^

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione, come indicato nell'art.5 del presente Statuto, quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando risparmi di spesa ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini e per evitare dispersioni o sovrapposizioni di competenza.

Articolo 64

Convenzioni e consorzi

1. Le forme associative sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di cooperazione ed integrazione affermati dal presente Statuto.
2. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposite convenzioni.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
4. Per l'esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune può partecipare a consorzi.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettive le funzioni di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 65

Disposizioni diverse

1. Il Comune adegua i regolamenti comunali esistenti alle disposizioni del presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata

in vigore, sino a tale data continuano ad applicarsi le norme in essi previste che risultino compatibili con la legge e lo Statuto.

Articolo 66

Entrata in vigore

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio comunale secondo le disposizioni dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

2. Dopo l'approvazione lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo Pretorio del Comune

per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Lo statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.